

Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 8.4 "Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica della sottomisura 8.4 "Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici" - nell'ambito della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

In particolare, gli interventi in parola sono limitati agli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali di cui all'art. 34 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014.

Riferimenti normativi della tipologia di intervento da esentare

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 18 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione"; 81 "Aiuti di stato";
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);

- Decisione C(2019) 1768 final del 27/02/2019 decisione C(2019) 1768 final del 27 febbraio 2019, con la quale la Commissione europea approvato la versione n. 8 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Deliberazione della Giunta regionale del 01.09.2017, n. 1623, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.3.2017”.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 “Campo d'applicazione” e, nello specifico:

del par. 1, lettera e), il quale fa espresso riferimento agli “aiuti a favore del settore forestale”;

del par. 4, lettere a), b), c) e d), ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, lettera a), che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, lettera b), ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati di seguito indicati, a condizione che l'impresa sia diventata impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

iii) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali ai sensi dell'art. 34, paragrafo 5, lettera d);

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di

avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

- "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 5, secondo il quale non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per le seguenti categorie di aiuto:

i) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali ai sensi dell'art. 34, paragrafo 5, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 34;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 5 che dispone che gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente

regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone la trasmissione alla Commissione della relazione annuale in formato elettronico, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 34 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici" del Regolamento (UE) n. 702/2014.

par. 1: gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, sono concessi a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 5: gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da calamità naturali;

par. 7: non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

par. 8: nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 5, lettera d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che: a) si è manifestata la calamità naturale; b) l'evento di cui alla lettera a) ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale;

par. 10: le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5 inerenti alle peculiarità del settore forestale.

par. 11: non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a calamità naturali;

par. 12: l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 8, sottomisura 8.4 “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

TITOLO DEL REGIME DI ESENZIONE: “RIPRISTINO DEL POTENZIALE FORESTALE DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI”

Premessa

Il regime fa riferimento alla sottomisura 8.4 “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici” di cui alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli investimenti destinati al ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 34 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l’accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all’art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, costituirà prova dell’effettiva registrazione del regime.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 3.214.000,00, di cui € 1.385.876,80 quale quota FEASR e € 1.828.123,20 quale quota di cofinanziamento nazionale.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da:

- a) selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, ivi comprese le forme associate;
- b) piccole e medie imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese);
- c) le proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).

I beneficiari, alla data in cui si verifica l’evento calamitoso, dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda di aiuto, con espressa facoltà

di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto della domanda stessa.

Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni, devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) la calamità naturale ha causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, nell'ambito dell'area di intervento. Il danno è certificato dallo stesso ufficio attuatore competente per territorio;
- b) l'ufficio attuatore riconosce la necessità a intervenire;
- c) le operazioni che riguardano interventi di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico interessano un'area che ricade interamente in bosco ai sensi di legge;
- d) i soprassuoli oggetto delle operazioni di ripristino del potenziale forestale hanno subito un danno a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso;
- e) le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Gli interventi oggetto di finanziamento sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti;
- f) gli interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi sono realizzati in conformità a prescrizioni tecniche e ai parametri costruttivi stabiliti in sede di bando;
- g) la superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, deve essere di 1 ettaro.

Operazioni ammissibili

Sono ammissibili le operazioni che prevedono:

- a) il ripristino del potenziale forestale, segnatamente:
 - 1) taglio ed esbosco del legname;
 - 2) rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica;
- b) sistemazioni idraulico-forestali per la stabilizzazione e il recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
- c) ripristino della viabilità forestale danneggiata dagli eventi calamitosi.

Operazioni non ammissibili

Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi selvicolturali di taglio, allestimento ed esbosco di piante morte o compromesse, o parti di esse, a causa di eventi biotici (problematiche fitosanitarie) o abiotici (schianti da vento/neve, uragani);
- b) interventi di rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti;

- c) interventi di stabilizzazione e recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, quali: scoronamenti e conguagli del terreno, opere di captazione e drenaggio di acque superficiali e consolidamenti di versanti;
- d) interventi di ripristino della viabilità forestale esistente nei tratti danneggiati, nonché delle opere e dei manufatti esistenti al servizio dei boschi. Sono compresi gli interventi di rettifica del tracciato o di adeguamento funzionale finalizzati a ridurre i rischi di dissesto;
- e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori che creano un attivo in relazione alle quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale, con esclusione delle opere di carattere edile;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, al beneficiario;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente.

A dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 15, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Per i contributi in natura è applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno.

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera, al termine dell'operazione, il totale dei costi ammissibili da cui va sottratto l'importo dei contributi in natura.

Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto è pari a euro 1.000.000,00.

Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili:

- a) i costi sostenuti in data antecedente alla data in cui si è verificata la calamità naturale;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nelle varianti;
- c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

- d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- e) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- f) il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali;
- g) i costi relativi alla manutenzione generale o i costi di gestione;
- h) il leasing.

Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile.

Cumulabilità con altri aiuti

Gli interventi finanziati in attuazione del presente regime non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. del 07/07/2016.